

INTERMEDIA S.R.L.

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

Ai sensi del D.lgs n.28/ 2010 e s.m. e i., nonché del d.m. n.180/ 2010, e s.m. e i, nonché del d.m. n.150/ 2023, e s.m. e i.

PREMESSA

L'Organismo di Mediazione Intermedia S.r.l. con sede legale in Caserta, al Viale A. Lincoln n.265, Organismo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, d.m. n.180/2010, d.m. n.150/2023, e' stato costituito con l'intento di incentivare la promozione della cultura della mediazione, anche tramite protocolli di intesa con i più rilevanti attori economici e sociali del territorio, ed ha come fine quello di attivare e gestire procedimenti di mediazione/conciliazione.

Per questo Intermedia S.r.l. ha adottato il presente Regolamento per la gestione delle procedure di mediazione nell'ottica di amministrare e cercare di risolvere tentativi di mediazione di controversie sia di carattere nazionale che internazionale, civili e commerciali, comprese liti di natura societaria, in tutti gli ambiti in cui la procedura di mediazione è legislativamente prevista in materia di diritti disponibili, tra privati, tra imprese, tra associazioni o enti, tra imprese e consumatori. I principi in esso contenuti, lo rendono uno strumento flessibile ed efficace per l'organizzazione di un incontro di mediazione.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.lgs n.28/ 2010 e s.m. e i., nonché del d.m. n.180/ 2010, e s.m. e i. e d.m. n.150/2023 e s.m. e i.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrare dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. l'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'organismo, spedirla a mezzo fax o posta elettronica.

La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.intermediasrl.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo.

La domanda deve contenere:

- 1) il nome dell'Organismo di mediazione Intermedia srl e l'indicazione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;

2) nome, dati identificativi e recapiti delle parti, degli avvocati che li assistono alla procedura ove previsti o presenti con l'indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia.

3) L'oggetto della lite;

4) Le ragioni della pretesa;

5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

6) l'eventuale indicazione di un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo.

7) La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti.

8) In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

9) L'organismo comunica alle parti l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di Legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze delle parti. L'istante è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto per Legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

10) La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti l'incontro.

11) Intermedia ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o reinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.

12) La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.intermediasrl.it e da dove potrà essere scaricata tutta la modulistica.

"La mediazione in modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "<https://lms.intermediasrl.it>" (dominio di secondo livello, di piena titolarità dell'Organismo).

Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https), ad ulteriore garanzia di riservatezza.

L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire:

[] direttamente dal sito "<https://lms.intermediasrl.it>" compilando l'apposito form;

[] attraverso la segreteria dell'Organismo.

In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute, con esplicita

adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito "<https://lms.intermediasrl.it>".

LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell'organismo.
2. la proposta di conciliazione di cui all'Art. 11 del D.Lgs n.28/2010 può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di più parti al procedimento di mediazione.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art.2 del d.M. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/ 2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione..
6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DI 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all'art.3, comma 1 lett.b) del D.M. 145/2011

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del D.L. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna

di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore.

Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza su indicazione del mediatore.

Il primo incontro tra le parti ed il mediatore avviene non oltre 30 gg. dal deposito dell'istanza di mediazione. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis e comma 2 del d.lgs.n.28/2010. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato.

Durante il primo incontro (gratuito) il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione. Il Mediatore poi invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di Mediazione, e nel caso positivo procede con lo svolgimento nel corso dello stesso incontro oppure fissando di comune accordo una data successiva.

2. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento di conciliazione si conclude con un mancato accordo.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
 - d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
6. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere o rappresentare da uno o più persone di propria fiducia fornite dei necessari poteri per la definizione della controversia.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo amichevole, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo informando delle possibili conseguenze di cui all'Art. 13 del D.L. 28/2010.

Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

INDENNITA'

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, come modificato dal DM. 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. Intermedia S.r.l. non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

Tutte gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del DM 150/23

A. INDENNITÀ E SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO EFFETTIVO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

Per le materie del contenzioso per cui l'incontro di mediazione è condizione di procedibilità¹(cd. "materie obbligatorie"), per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale²

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA)	Totale (IVA)
-------------------	----------------	---------------------	--------------	--------------

			esclusa)	inclusa)
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 32	€ 48	€ 80	€ 97,60
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 60	€ 96	€ 156	€ 190,32
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 88	€ 136	€ 224	€ 273,28

Per tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili³ (cd. "materie volontarie")

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 40	€ 60	€ 100	€ 122,00
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 75	€ 120	€ 195	€ 237,90
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 110	€ 170	€ 280	€ 341,60

Spese vive:

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (non è garantito l'invio di raccomandate 1):

- gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;
- € 10+Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;

- € 15+Iva per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R
- Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma: € 15+Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.
- Servizio di rilascio copie
-€ 15+Iva per ciascun documento,

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L'incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Nel corso del primo incontro, il Case Manager e il Mediatore illustreranno le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento.

B. SPESE DI MEDIAZIONE IN CASO DI CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI (IMPORTI MINIMI)

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del DM 150/23), corrispondenti agli importi minimi inderogabili dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del DM 150/23.

Tabella A del DM 150/23 al netto delle spese di mediazione già corrisposte per il primo incontro	Spese di Mediazione per gli incontri successivi al primo			
Valore della lite	Materie obbligatorie, delegate dal giudice e per clausola contrattuale ⁴		Materie volontarie	
	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 16	€ 19,52	€ 20	€ 24,40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 32	€ 39,04	€ 40	€ 48,80
Da € 5.001 a € 10.000	€ 136	€ 165,92	€ 170	€ 207,40
Da € 10.001 a € 25.000	€ 256	€ 312,32	€ 320	€ 390,40
Da € 25.001 a € 50.000	€ 480	€ 585,60	€ 600	€ 732,00
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 824	€ 1.005,28	€ 1.030	€ 1.256,60
Da € 150.001 a € 250.000	€ 1.064	€ 1.298,08	€ 1.330	€ 1.622,60
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.864	€ 2.274,08	€ 2.330	€ 2.842,60
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 2.984	€ 3.640,48	€ 3.730	€ 4.550,60
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 3.544	€ 4.323,68	€ 4.430	€ 5.404,60
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.064	€ 6.178,08	€ 6.330	€ 7.722,60
Oltre € 5.000.000	0,16%	0,16% + Iva	0,2%	0,2% + Iva

Con l'accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.

C. MAGGIORAZIONI IN CASO DI CONCILIAZIONE E COMPLESSITA'

In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di mediazione riportate nella tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30 del DM 150/2023).

Maggiorazioni per conciliazione nelle cd. “materie obbligatorie”, per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale

Valore della lite	Per conciliazione al primo incontro		Per conciliazione agli incontri successivi	
	+10% (IVA esclusa)	+10 (IVA inclusa)	+25% (IVA esclusa)	+25% (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 6,40	€ 7,81	€ 16,00	€ 19,52
Da € 1.001 a € 5.000	€ 12,80	€ 15,62	€ 32,00	€ 39,04
Da € 5.001 a € 10.000	€ 23,20	€ 28,30	€ 58,00	€ 70,76
Da € 10.001 a € 25.000	€ 35,20	€ 42,94	€ 88,00	€ 107,36
Da € 25.001 a € 50.000	€ 57,60	€ 70,27	€ 144,00	€ 175,68
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 96,00	€ 117,12	€ 240,00	€ 292,80
Da € 150.001 a € 250.000	€120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 200,00	€ 244,00	€ 500,00	€ 610,00
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 312,00	€ 380,64	€ 780,00	€ 951,60
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 368,00	€ 448,96	€ 920,00	€ 1.122,40
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 520,00	€ 634,40	€ 1.300,00	€ 1.586,00
Oltre € 5.000.000	+10% sulle spese di mediazione	+10% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione

Maggiorazioni per conciliazione in tutte le materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili (cd. “materie volontarie”)

Valore della lite	Per conciliazione al primo incontro		Per conciliazione agli incontri successivi	
	+10% (IVA esclusa)	+10% (IVA inclusa)	+25% (IVA esclusa)	+25% (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 8,00	€ 9,76	€ 20,00	€ 24,40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 16,00	€ 19,52	€ 40,00	€ 48,80
Da € 5.001 a € 10.000	€ 29,00	€ 35,38	€ 72,50	€ 88,45
Da € 10.001 a € 25.000	€ 44,00	€ 53,68	€ 110,00	€ 134,20
Da € 25.001 a € 50.000	€ 72,00	€ 87,84	€ 180,00	€ 219,60

Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 150.001 a € 250.000	€ 150,00	€ 183,00	€ 375,00	€ 457,50
Da € 250.001 a € 500.000	€ 250,00	€ 305,00	€ 625,00	€ 762,50
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 390,00	€ 475,80	€ 975,00	€ 1.189,50
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 460,00	€ 561,20	€ 1.150,00	€ 1.403,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 650,00	€ 793,00	€ 1.625,00	€ 1.982,50
Oltre € 5.000.000	+10% sulle spese di mediazione	+10% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione

Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

D. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Ai sensi dell'art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle

considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

E. AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d'imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d'imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.

F. MODALITA' DI PAGAMENTO

L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica in sede di compilazione della domanda di mediazione e di adesione, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.

Il pagamento delle spese di Segreteria e di mediazione potrà essere effettuato :

- in contanti presso la Segreteria dell'Organismo.
- mediante bonifico bancario sul Conto Corrente intestato ad INTERMEDIA SRL e tenuto presso BANCA INTESA SANPAOLO con IBAN IT23R0306914937100000019199, indicando in oggetto "NOME e COGNOME PARTE e N. PROTOCOLLO PROCEDURA DI MEDIAZIONE".
- mediante assegno bancario o circolare intestato ad Intermedia s.r.l.

E. DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D'IMPOSTA

Per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione - tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento - la fattura emessa (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

A tal fine, INTERMEDIA SRL emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.

¹ Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d'opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e servizi vari), società di persone e subfornitura.

² Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023.

³ Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

⁴ Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023.